

Pubblicazione in GURS della Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2023

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2023-2025

Pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I n. 9 del 1° marzo 2023](#) la **Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2**, recante “**Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025**”, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Per quanto di diretto interesse si richiama l'attenzione sui seguenti articoli.

Art. 10 - Misure di sostegno per l'occupazione

Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione ed incentivare le politiche del lavoro, alle imprese, incluse le piccole e medie imprese aventi una unità produttiva nel territorio della Regione, che assumano personale a tempo indeterminato ovvero che trasformino a tempo indeterminato un contratto già esistente a tempo determinato nel corso dell'anno 2023, è riconosciuto un contributo nella misura massima di 30 mila euro nel triennio 2023-25 per lavoratore contrattualizzato.

Viene altresì riconosciuto, nel triennio 2023 – 2025, un ulteriore contributo di 10 mila Euro nel caso di assunzione di lavoratore di età superiore a 45 anni e di assunzione di donne.

Il secondo comma dispone che detto contributo spetti anche alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023, ovvero situate in area di crisi industriale complessa.

Il contributo è altresì riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei 6 mesi precedenti ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

Il terzo comma stabilisce un perimetro per l'accesso al beneficio, escludendo dalla fruizione del beneficio le imprese che nei sei mesi precedenti l'assunzione, ovvero nei 24 mesi successivi alla stessa abbiano proceduto, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, con esclusione delle imprese di cui al comma 2.

Il quarto comma disciplina le modalità di calcolo ai fini del contributo nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché l'obbligo di valutare il reale incremento della base occupazionale al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso.

Il quinto comma assegna al Dipartimento regionale delle Attività produttive la competenza in ordine alle misure attuative, alla disciplina della base giuridica, alle modalità di erogazione su base triennale del contributo.

Il sesto comma individua la copertura finanziaria dell'intervento, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, per un importo complessivo di 300.000 migliaia di euro nel triennio 2023-25. L'ultimo comma subordina l'attivazione della misura all'esito delle procedure in materia di aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 11 - Fondo di progettazione

Viene istituito un Fondo di progettazione di 200.000 migliaia di euro per consentire alla Regione, agli Enti pubblici regionali ed agli Enti locali Siciliani di dotarsi di un adeguato "parco progetti" a cui potere ricorrere nei tempi imposti dalle autorità nazionali e comunitarie che finanziano i programmi di interventi in materia di opere pubbliche (programmazione 2021-2027 e PNRR). In merito la relazione al DDL richiama l'attuale quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici in cui, nell'ottica della semplificazione e dell'accelerazione della spesa pubblica, viene sancito il principio per il quale va garantito il sostegno finanziario anche alle sole fasi di progettazione delle opere infrastrutturali le quali, quindi, «*sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione*» (cfr. DL 32/2019 art.1 c. 4, convertito con Legge 55/2019).

La definizione delle modalità di accesso al fondo è demandata ad un decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'ARS.

I soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono tenuti a documentare, entro 180 giorni dall'assegnazione, la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli incarichi, pena la restituzione delle somme assegnate, che saranno oggetto di assegnazione agli altri Enti di cui al comma 1.

Art. 24 - Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili

Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici, è prevista la concessione di un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, destinati esclusivamente ad utenze domestiche.

Con decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi pubblici fisserà i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 una spesa di 400 migliaia di Euro.

Art. 60 - Contributi comuni con sito Unesco

E' previsto un contributo di Euro 20.000 migliaia in favore dei comuni nei cui territori sono ubicati siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori siano inseriti nel Global Geoparks Network sotto l'egida dell'Unesco per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture urbane; contributo da ripartire tra i comuni in cui insistono siti culturali e naturali iscritti nella lista del Patrimonio mondiale alla data dell'11 gennaio 2023.

Art. 63 - Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani

Viene destinata la spesa di 10.000 migliaia di Euro, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, per interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani.

Art. 68 - Contributi ai comuni per impianti di gas metano

E' previsto un contributo di 10.000 migliaia di euro i favore dei comuni privi del servizio di fornitura del gas metano per la realizzazione degli impianti.

Il contributo è pari a 5.000 migliaia di Euro per il completamento di impianti già esistenti.

Le somme a ciò destinate saranno ripartite per il 50% in base alla popolazione come da ultimo censimento ISTAT, per il restante 50% in base al numero dei comuni.

Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021 – 2027.

Art. 74 - Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani

Viene stanziata una spesa di 3.000 migliaia di Euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, per le finalità di cui all'art. 33 della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, alle quali si provvede tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A..

Ricordiamo che l'art. 33 prevede la stipula di Convenzioni tra Assessorato Regionale LL.PP. ed Istituti bancari per la concessione di mutui ventennali a cui possono accedere proprietari di immobili con destinazione residenziale e non residenziale, ubicati nei centri storici o in zone omogenee "A" o comunque classificati netto storico, per la realizzazione di interventi di recupero, comprendendo le seguenti tipologie di lavori:

- a) interventi di restauro o risanamento conservativo;
- b) interventi di ripristino funzionale;
- c) interventi di manutenzione straordinaria;
- d) interventi per l'adeguamento alle norme vigenti ed alle disposizioni antisismiche.

Art. 81 - Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa

La norma, al fine di favorire la rigenerazione urbana, il recupero e il riutilizzo dell'edilizia esistente e ridurre il fenomeno della desertificazione dei piccoli centri urbani, istituisce presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità un fondo di 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, per la concessione di un contributo di Euro 40 mila a fondo perduto a favore delle coppie che ristrutturano la prima casa.

Con decreto dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, da emanarsi entro 30 giorni (da intendersi dall'entrata in vigore della legge) si provvederà ad assegnare un maggiore punteggio in graduatoria qualora si abbia residenza o vi sia il trasferimento in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in comuni ricadenti nelle aree interne o montane.